

TAR Firenze, Sezione I 03/07/1997 n. 322
legge 109/94 Articoli 17, 33 - Codici 17.1, 33.1

Ai sensi della disciplina introdotta con la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., le opere destinate ad attività delle Forze armate o dei Corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti d'istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali e di segretezza, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e, in tali ipotesi, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori nonché le relative procedure; pertanto, le dette opere sono sottratte al regime ordinario in materia di lavori pubblici previsto dalla legge n. 109 del 1994 cit. (e dalla successiva legge di modifica 2 giugno 1995 n. 216), non solo per quanto riguarda le forme di pubblicità, ma anche per quanto concerne lo stesso meccanismo di selezione delle offerte ed i criteri di individuazione dei soggetti idonei all'esecuzione dei lavori.